



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 75 del 13/05/2011

### COMUNE DI STATTE

#### Modifiche Statuto comunale

#### Art. 37

#### Regolamento sul funzionamento

1. L'Ente deve essere dotato di un regolamento per il funzionamento del Consiglio, che deve prevedere fra l'altro:

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sedute ordinarie e urgenti.
2. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno tre giorni prima di quello stabilito mentre le sedute urgenti almeno 24 ore prima.
3. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
4. L'elenco degli argomenti deve essere affisso all'Albo Pretorio entro il giorno lavorativo precedente a quello stabilito per la seduta e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
5. Il deposito delle proposte comprese nell'ordine del giorno, con tutti i documenti necessari per essere esaminate deve essere effettuato almeno tre giorni prima di ciascuna seduta, presso la segreteria generale, in un locale appositamente predisposto e comunicato ai consiglieri all'inizio della loro attività. In caso di convocazione urgente e di integrazione dell'ordine del giorno, il deposito dei documenti va effettuato 24 ore prima della seduta.
6. Le proposte definitive del bilancio di previsione annuale e del bilancio pluriennale, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e agli allegati sono depositati entro il ventesimo giorno antecedente il termine di approvazione del bilancio, presso l'Ufficio di Ragioneria a disposizione dei membri del Consiglio e nello stesso termine devono essere trasmesse ai Capigruppo Consiliari.
7. In linea con il D.Lgs. 267/00, art. 38, c. 6, la costituzione con criterio proporzionale di Commissioni Consiliari permanenti aventi funzioni istruttorie in tutte le materie di competenza del Consiglio Comunale, la disciplina dei relativi poteri, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
8. La costituzione di commissioni consiliari di controllo o di garanzia, presiedute da Consiglieri di minoranza.
9. I casi in cui le sedute del Consiglio e delle Commissioni debbono essere segrete, escludendo comunque valutazioni discrezionali dell'organo collegiale.
10. L'attribuzione del diritto di proposta scritta nelle materie di competenza del Consiglio: alla Giunta; a qualsiasi Consigliere; agli iscritti nelle liste elettorali del Comune secondo quanto previsto all'art. 75 del

presente statuto.

11. I modi dell'urgente discussione del referto di grave irregolarità dei revisori dei conti.

12. L'obbligo dei Consiglieri eletti di costituirsi in Gruppi Consiliari la cui regolamentazione è prevista in appositi articoli del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari al fine di garantire la propria partecipazione ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti.

13. L'istituzione della Conferenza dei Capigruppo quale organo consultivo del Sindaco su problematiche e questioni di rilevante importanza e urgenza, oltre che in ordine agli orari di convocazione del Consiglio ed alla risoluzione di incidenti procedurali nei lavori del Consiglio stesso.

14. Per la verbalizzazione dei lavori si fa ricorso alla stesura stenografica o alla registrazione su nastro magnetico. Il Segretario redige, comunque, un verbale che reca elementi essenziali quali la data, il luogo, l'ora di apertura e di chiusura dell'adunanza, l'indicazione dei punti principali delle discussioni, l'elenco dei presenti ad ogni singola votazione, il tipo di votazione adottato (palese o segreta), il numero dei voti favorevoli e contrari per ogni proposta. Il resoconto stenografico di ogni seduta deve essere sottoscritto dal Segretario e dal Presidente del Consiglio o da chi abbia presieduto in sua vece. Esso si intende approvato dal Consiglio se, ultimato il periodo di sette giorni lavorativi, nei quali essi sono visionabili da ciascun Consigliere formalmente avvertito, non siano state fatte osservazioni scritte nei successivi cinque giorni lavorativi. Nel caso di produzioni di osservazioni scritte esse sono esposte alla valutazione del Consiglio nella seduta successiva.

15. La partecipazione obbligatoria alle sedute consiliari del Segretario, intesa quale capacità di intervento su tutti gli aspetti di legittimità dell'attività del consesso.

16. Le norme per garantire il pieno esercizio del diritto all'informazione del Consigliere, previsto dall'art. 43, 2° comma, del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/00, in conciliazione con la esigenza di speditezza ed efficienza dell'attività gestionale.

17. Le modalità per fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

## Art. 59

### Seduta di seconda convocazione

“articolo abrogato con deliberazione di C.C. n.02 del 14/03/2011”.

Approvazione: D.C.C. n. 27/94.

Modifiche: D.C.S. n. 62/01; D.C.C. n. 9/02 e n.49/02; D.C.C. n. 11/03 e n. 35/03; D.C.C. n. 6/06; D.C.C. n. 74/09 e n. 75/09; D.C.C. n. 2/11.